



CITTA di MAGENTA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL
COMUNE DI MAGENTA**

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/10/2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento e degli obblighi tributari.....	2
Articolo 4 – Criteri per l'applicazione dell'imposta.....	3
Articolo 5 - Esenzioni.....	3
Articolo 6 – Obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 8 – Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso	6
Articolo 9 – Sanzioni amministrative non tributarie	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono disciplinati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta e i soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi tributari, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, i criteri per l'applicazione dell'imposta, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, le disposizioni in tema di accertamento, di riscossione coattiva, rimborsi e compensazione.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Magenta in base alle disposizioni previste all'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 14/03/2011 ed il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Magenta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta di soggiorno si applica ai pernottamenti effettuati:
 - nelle strutture ricettive indicate nell'art. 18 della legge n. 27 del 01/10/2015 della regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni;
 - negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall'art. 4 del D.L. del 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni;
 - negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.
5. Al fine di monitorare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, annualmente verrà predisposta da parte della giunta comunale una relazione sugli interventi realizzati. La relazione, che documenta gli introiti e le spese finanziate dall'imposta di soggiorno, andrà allegata al rendiconto dell'Ente e pubblicata sul sito internet del comune.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento e degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo

provvede alla riscossione dell'imposta (rilasciandone quietanza) e al successivo versamento al Comune di Magenta.

3. Il soggetto responsabile del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) e degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento (di seguito denominato "gestore"), il cui ruolo è definito dall'articolo 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011.

Articolo 4 – Criteri per l'applicazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata secondo criteri di gradualità, all'interno dei limiti massimi stabiliti dalla legge, ed è articolata in relazione alle strutture destinate all'ospitalità, in modo da tenere conto delle loro caratteristiche e dei servizi offerti.
2. Per i pernottamenti di durata superiore a n. 3 (tre) notti consecutive nella medesima struttura ricettiva, l'imposta si applica computando esclusivamente le prime n. 3 (tre) notti di soggiorno.
3. Le tariffe sono determinate, per persona e per pernottamento, in misura differenziata in base alle seguenti tipologie:
 - a. Strutture ricettive alberghiere di categoria 4 stelle e oltre
 - b. Strutture ricettive alberghiere di categoria 3 stelle
 - c. Strutture ricettive alberghiere di categoria 2 stelle
 - d. Strutture ricettive alberghiere di categoria 1 stella
 - e. Case per ferie
 - f. Ostelli per la gioventù
 - g. Foresterie lombarde
 - h. Locande
 - i. Case e appartamenti per vacanze
 - j. Bed & breakfast
 - k. Agriturismi
 - l. Aziende ricettive all'aria aperta
 - m. Locazioni turistiche
 - n. Locazioni brevi
4. La misura dell'imposta associata alle tipologie di cui al precedente comma 3 è stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Magenta;
 - b. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c. i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie del territorio comunale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori (o due eventuali

- accompagnatori delegati). Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- d. persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione (ex L. n. 104/ 1992 e analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri) e relativo accompagnatore (uno);
 - e. gli autisti di autobus turistici, gli accompagnatori turistici e le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
 - f. il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica (come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635). L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza;
 - g. i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato che prestano servizio in occasione di calamità e grandi eventi individuati dalla pubblica autorità;
 - h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche e/o dallo stesso comune di Magenta, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. lavoratori dipendenti presso le strutture ricettive.

Articolo 6 – Obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I gestori di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Essi sono tenuti a:
 - a. essere in possesso del CIR (Codice Identificativo di Riferimento) come previsto dall'articolo 38, commi 8 bis e ter, della l.r. 27/15;
 - b. presentare l'istanza al Ministero del turismo per richiedere l'assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale), ai sensi dell'articolo 13-ter del DL 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191);
 - c. registrare la propria struttura in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal comune di Magenta o dall'eventuale concessionario;

- d. informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'ufficio tributi del comune di Magenta o dall'eventuale concessionario che ne fa le veci;
- e. riscuotere l'imposta ed emettere una ricevuta numerata e nominativa da consegnare al cliente (conservandone copia);
- f. acquisire dagli ospiti le apposite dichiarazioni e la documentazione per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di soggiorno, qualora spettante;
- g. conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dagli ospiti per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui alla lettera precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- h. entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun quadrimestre solare:
 - rendicontare al comune di Magenta (in via telematica tramite l'apposito portale) il numero degli ospiti e dei pernottamenti effettuati presso la propria struttura nel corso del quadrimestre precedente e il conseguente ammontare dell'imposta di soggiorno da pagare, oltre all'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti e alla tipologia di esenzione applicata. La rendicontazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del quadrimestre;
 - riversare al comune di Magenta la somma relativa all'imposta di soggiorno dovuta mediante la piattaforma digitale PagoPA o con altre modalità di pagamento eventualmente rese disponibili dall'Ente.Tale termine di versamento rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
- i. presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, preferibilmente in via telematica tramite il portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- j. presentare apposita dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno incassata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il comune di Magenta (o il concessionario che ne fa le veci) effettua il controllo sul pagamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

e all'articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione, può:
 - a. invitare gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere ad altri uffici pubblici informazioni relative alle strutture.

Articolo 8 – Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso

1. Come previsto dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa:
 - pari al venticinque per cento dell'importo non versato o tardivamente versato in caso di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza indicata all'articolo 6, comma 2, lettera h) del presente regolamento, la sanzione del venticinque per cento è ridotta della metà; salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto alla medesima scadenza, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
 - dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera j) del presente regolamento.
2. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Alle violazioni indicate nel precedente comma 1, sempreché non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è applicabile il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 9 – Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a. la mancata registrazione della struttura al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera c);

- b. la mancata presentazione della rendicontazione quadrimestrale di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera h);
 - c. la violazione dell'obbligo di informazione nei confronti degli ospiti e di richiesta del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).
- 2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - 3. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
 - 4. In caso di mancata richiesta del CIN di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b) o alla sua mancata esposizione si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 13-ter del DL 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191).

Articolo 10 - Riscossione coattiva

- 1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal "regolamento generale delle entrate comunali" o, in mancanza, al saggio legale vigente tempo per tempo.
- 3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente "regolamento generale delle entrate comunali".
- 4. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
- 5. Non si procede al rimborso e alla compensazione dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Articolo 12 - Contenzioso



CITTA di MAGENTA

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13 del D.L n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i..
2. I clienti delle strutture ricettive che, alla data di istituzione dell'imposta di soggiorno, hanno già sottoscritto un'offerta economica per il pernottamento presso le strutture ricettive del comune di Magenta sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.